



COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 25/03/2014

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA
DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014.**

Il giorno 25 Marzo 2014 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

AMADUCCI MARIA LUISA
BACCHILEGA LINO
BAGNARI MIRCO
BATTAGLIA MIRTA
CIVERRA ENRICO
ESPOSITO RENATO
GAUDENZI ADRIANA
GIACOMONI ROBERTA
GUERRA GIAMPAOLO
MISSIROLI GIUSEPPE
MISSIROLI STEFANO
MODENA VALENTINA
NEGRI VALERIO
OLIVIERI ANDREA
RAGAZZINI PAOLA
TARRONI ANNA ROSA

TONDINI PAOLO

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:
ESPOSITO RENATO - GIACOMONI ROBERTA - TONDINI PAOLO

Presenti: 14

Assenti: 3

Presiede il Sindaco Sig. BAGNARI MIRCO

Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO

Fungono da scrutatori: GAUDENZI ADRIANA - MISSIROLI GIUSEPPE - TARRONI ANNA ROSA

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - Determinazione delle aliquote e della detrazione d'imposta per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di G.C. n. 13 del 04.02.2014 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2014/2016 e del documento unico di programmazione (DUP) 2014/2016;

Richiamato l'art. 7 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 in materia di federalismo fiscale municipale che ha stabilito, al comma 1, che a decorrere dall'anno 2014 è introdotta l'imposta municipale propria, come disciplinata dagli articoli 8 e 9 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 13 – comma 1 – del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, che ha stabilito che l'imposta municipale propria è anticipata a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base alle disposizioni di cui allo stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011, oltre alle norme contenute nei summenzionati articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili;

Richiamato, in particolare, lo stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 che nel dettaglio:

- al comma 6 ha stabilito che l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è fissata allo 0,76 per cento e che il Comune possa modificare, in aumento o in diminuzione, detta aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 ha stabilito che l'aliquota per l'abitazione principale del Contribuente e per le relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria) è pari allo 0,4 per cento, con possibilità per il Comune di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8 ha stabilito che l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è fissata allo 0,2 per cento e che il Comune possa ridurre detta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- al comma 10 ha determinato in € 200,00 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale;

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 – Legge di Stabilità per l'anno 2014 – che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Visto, in particolare, l'art. 1 - comma 707 - della citata Legge n. 147/2013, con cui è stato modificato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che ha sancito la non applicabilità dell'IMU dal 2014:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, nonché agli immobili assimilati ad abitazione principale per norma di legge o regolamentare, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che invece scontano il pagamento dell'imposta;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, in quanto assimilate all'abitazione principale ai fini IMU;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, in quanto assimilati all'abitazione principale ai fini IMU;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto assimilata all'abitazione principale ai fini IMU;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini della qualificazione di "abitazione principale" ai fini IMU;

Richiamato il comma 708 del medesimo art. 1 della Legge n. 147/2013 che ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011;

Visto, inoltre, l'art. 2 - comma 2 - del D.L. n. 102/2013 convertito dalla Legge n. 124/2013, che ha esentato dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – cosiddetti "immobili merce";

Considerato che permane la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, ferma restando l'attribuzione ai Comuni del gettito corrispondente alla maggiorazione sino a 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota di base, come stabilito dall'art. 1 – comma 380 – della Legge n. 228/2012 e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni, come previsto dal decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale – D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011;

Richiamato, per l'appunto, l'art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni che stabilisce che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti e che, a norma dell'art. 13 – comma 6 – del più volte citato D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, la definizione delle aliquote è atto di Consiglio Comunale adottato ai sensi del summenzionato art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 inerente la potestà regolamentare in materia di entrate tributarie;

Ritenuto di fissare per l'anno 2014 aliquote differenziate per garantire una maggiore equità nell'applicazione dell'imposta, nonché le risorse indispensabili del Bilancio 2014 per la gestione dei servizi comunali, nel rispetto del succitato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive

modificazioni che detta le regole ed i limiti entro i quali deve essere circoscritta la potestà regolamentare del Comune;

Ritenuto, pertanto, di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria nelle seguenti misure:

- a) aliquota del **0,60** per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei Contribuenti classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
- b) aliquota del **0,46** per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ACER, ecc.), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- c) aliquota del **0,86** per cento per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2 - commi 3 e 4 della Legge n. 431/1998 (contratti concordati); per tale fattispecie tale aliquota si applicherà in relazione al periodo di locazione nell'anno 2014 ed a condizione che venga trasmessa all'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, entro il termine perentorio per il pagamento del saldo d'imposta 2014, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni e per le locazioni per le quali non si è mai trasmesso il contratto concordato e si intende usufruire dell'aliquota agevolata; la mancata presentazione della documentazione richiesta non consentirà l'applicazione dell'aliquota agevolata; le eventuali successive variazioni (modifica contratto, inquilino, cessazione, ecc.), anche rispetto a contratti trasmessi in precedenza e validi ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, dovranno essere improrogabilmente e perentoriamente comunicate per iscritto all'Ufficio Entrate Comunali entro lo stesso termine di pagamento del saldo d'imposta 2014, pena l'applicazione delle sanzioni di legge;
- d) aliquota del **0,86** per cento per i terreni agricoli;
- e) aliquota del **0,98** per cento per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B, alle categorie catastali del gruppo D (esclusa la categoria D/5), alle categorie catastali del gruppo C salvo quanto stabilito alla successiva lettera g);
- f) aliquota del **0,96** per cento per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) occupate come abitazioni principali e relative pertinenze;
- g) aliquota del **1,06** per cento per gli immobili non compresi nei precedenti punti, quali le aree fabbricabili, le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/5, le unità immobiliari adibite ad abitazione non rientranti nelle casistiche sopra indicate e relative pertinenze (siano esse non locate e/o non occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione oppure concesse in locazione o comunque occupate stabilmente), le pertinenze di abitazioni principali eccedenti la misura massima consentita dalla legge, le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 non utilizzate a fini produttivi;

Ritenuto inoltre opportuno confermare la detrazione di legge dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Contribuente e relative pertinenze nella misura annua di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 – comma 10 – del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l'art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2014 è stato differito al 30.04.2014 con decreto del Ministro dell'Interno del 13.02.2014;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 29.06.2010 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali al Dott. Paolo Fenati;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con 11 voti favorevoli e 3 contrari (Tarroni e Ragazzini del gruppo Anna Rosa Tarroni Sindaco e Missiroli G. del Gruppo Misto), resi in forma palese per alzata di mano, presenti e votanti n. 14 Consiglieri,

D E L I B E R A

- di determinare nel Comune di Fusignano per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria nelle misure di seguito indicate:

- a) aliquota del **0,60** per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei Contribuenti classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);

- b) aliquota del **0,46** per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ACER, ecc.), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- c) aliquota del **0,86** per cento per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2 - commi 3 e 4 della Legge n. 431/1998 (contratti concordati); per tale fattispecie tale aliquota si applicherà in relazione al periodo di locazione nell'anno 2014 ed a condizione che venga trasmessa all'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, entro il termine perentorio per il pagamento del saldo d'imposta 2014, copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni e per le locazioni per le quali non si è mai trasmesso il contratto concordato e si intende usufruire dell'aliquota agevolata; la mancata presentazione della documentazione richiesta non consentirà l'applicazione dell'aliquota agevolata; le eventuali successive variazioni (modifica contratto, inquilino, cessazione, ecc.), anche rispetto a contratti trasmessi in precedenza e validi ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, dovranno essere improrogabilmente e perentoriamente comunicate per iscritto all'Ufficio Entrate Comunali entro lo stesso termine di pagamento del saldo d'imposta 2014, pena l'applicazione delle sanzioni di legge;
- d) aliquota del **0,86** per cento per i terreni agricoli;
- e) aliquota del **0,98** per cento per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B, alle categorie catastali del gruppo D (esclusa la categoria D/5), alle categorie catastali del gruppo C salvo quanto stabilito alla successiva lettera g);
- f) aliquota del **0,96** per cento per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) occupate come abitazioni principali e relative pertinenze;
- g) aliquota del **1,06** per cento per gli immobili non compresi nei precedenti punti, quali le aree fabbricabili, le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/5, le unità immobiliari adibite ad abitazione non rientranti nelle casistiche sopra indicate e relative pertinenze (siano esse non locate e/o non occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione oppure concesse in locazione o comunque occupate stabilmente), le pertinenze di abitazioni principali eccedenti la misura massima consentita dalla legge, le unità immobiliari di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 non utilizzate a fini produttivi;

- di confermare per l'anno 2014 la detrazione di legge dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Contribuente e relative pertinenze nella misura annua di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 – comma 10 – del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

- di dare atto, inoltre, che applicando le aliquote indicate, vengono rispettati la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso;
- di quantificare le somme derivanti dal presente atto in € 2.073.096,73, quale IMU attesa al lordo del finanziamento del fondo di solidarietà comunale;
- di dare atto che l'entrata come sopra determinata, al netto del concorso al finanziamento del fondo di solidarietà comunale, è stata recepita nello schema di bilancio di previsione 2014/2016 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 13 del 04.02.2014;
- di introitare le somme derivanti dal presente atto alla Parte Entrata del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 - Tit. I - Entrate Tributarie.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 11 voti favorevoli e 3 contrari (Tarroni e Ragazzini del gruppo Anna Rosa Tarroni Sindaco e Missiroli G. del Gruppo Misto), resi in forma palese per alzata di mano, presenti e votanti n. 14 Consiglieri,

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

FP/pf

Il Presidente

BAGNARI MIRCO

Il SEGRETARIO

MORDENTI MARCO
